

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 40755 Anno 2016**

**Presidente: ROTUNDO VINCENZO**

**Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA**

**Data Udiienza: 05/07/2016**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

- 1) Iorio Luigi, n. a Calvi Risorta il g. 1/6/1942
- 2) Iommelli Nicola, n. a Parete il 15/12/1934

avverso la sentenza dell'11/11/2015 della Corte di appello di Trieste;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;

udito per Luigi Iorio l'avv. Gennaro Ciero, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

udito per Nicola Iommelli l'avv. Carlo Giugno, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, su appello del Pubblico Ministero e degli imputati, la Corte di appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 27 marzo 2014, escluse le già concesse circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a Luigi Iorio e Nicola Iommelli in quella di mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa ciascuno. Ha, inoltre, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto a Nicola Iommelli.

La Corte di appello ha ritenuto acquisiti, sulla scorta delle dichiarazioni rese da Marco Amendola e della documentazione relativa alla partecipazione alla gara, concludenti elementi di prova sulla responsabilità di Luigi Iorio e Nicola Iommelli in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 353 cod. pen. perché, in concorso tra loro, allontanavano con minacce Marco Amendola - risultato aggiudicatario del fabbricato denominato "Mensa minatori" sito in Tarvisio, di proprietà della fallita soc. Biotecnord all'incanto del 22 maggio 2008- dalla partecipazione all'ulteriore incanto del 13 novembre 2008, fissato dopo che la soc. Superarchivio s.r.l. con sede legale in Firenze e della quale Nicola Iommelli era legale rappresentante, aveva presentato una offerta di rilancio per l'acquisto dell'immobile.

2. Propongono ricorso, con motivi sottoscritti dai difensori di fiducia e qui sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, Luigi Iorio e Nicola Iommelli.

2.1 Luigi Iorio denuncia: 2.1.1. vizio di violazione di legge (artt. 110 cod. pen. 353 cod. pen. e 192, commi 1 e 2, 530 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione perché la sentenza impugnata ha pedissequamente riportato quella di primo grado, in mancanza di riscontri intrinseci ed estrinseci capaci di confermare la validità dell'assunto probatorio emerso dalle dichiarazioni rese dall'Amendola. Le dichiarazioni del teste, infatti non sono univoche perché in contrasto con quelle che egli aveva reso dinanzi alla Guardia di Finanza di Tarvisio che avevano condotto alla sua iscrizione nel registro degli indagati - posizione poi archiviata- dalle quali emergeva la sua cointeressenza economica (cioè il pagamento della somma di euro 50.000,00 ) per abbandonare la gara; manca inoltre la prova della idoneità della frase proferita nei confronti dell'Amendola, nei termini da questi riferiti, ad incutere timore nel destinatario in assenza di altri elementi evincibili dalle circostanze e modalità della condotta; 2.1.2. vizio di violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. per la revoca delle circostanze attenuanti generiche all'esito dell'apprezzamento di precedenti

penali risalenti nel tempo e che non denotano affatto la condivisione da parte del ricorrente di schemi criminali tipicamente malavitosi.

2.2. Nicola Iommelli deduce: 2.2.1 vizio di violazione di legge poiché il dispositivo della sentenza riporta come data di pubblicazione della sentenza quella del 9 novembre 2015, anteriore alla celebrazione del giudizio di appello, fissato per il g. 11 novembre 2015; 2.2.2 vizi logici nella valutazione delle dichiarazioni rese dall'Amendola che ha riferito parole pronunciate dal suo interlocutore prive di qualsiasi connotato minatorio che la Corte triestina, con inammissibile procedimento logico, ha ritenuto riconducibile allo status di timore che lo aveva indotto ad abbandonare la gara, decisione che, viceversa, era intervenuta perché a seguito del rilancio della società Superachivi s.r.l. l'acquisto dell'immobile risultava antieconomico. Né la sentenza ha motivato le ragioni per le quali lo Iommelli è stato ritenuto concorrente nel reato tenuto conto che la sua presenza al bar, insieme allo Iorio, non può essere letta quale indizio della esistenza di un patto criminoso volto alla commissione del reato; 2.2.3 vizio di motivazione per la revoca delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena e la mancata valutazione della condizione personale del ricorrente (ottantenne), della intervenuta riabilitazione e della estinzione dei reati risultanti dal certificato penale per intervenuta depenalizzazione ovvero amnistia e indulto.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Manifestamente infondata è la censura di nullità della sentenza di appello formulata nel ricorso di Nicola Iommelli poiché, in assenza di contestazioni relative alla effettiva data della sua deliberazione dopo il dibattimento in grado di appello al quale le parti avevano partecipato, la diversa indicazione della data di pubblicazione del dispositivo della sentenza appare riconducibile ad un mero errore materiale, come tale non suscettibile di determinare alcuna violazione dei diritti di difesa o di integrare un *error in procedendo* conducente alla nullità della decisione.

3. Generici e manifestamente infondati sono i motivi di ricorso sub 2.1.1. e 2.2.2. Dalla motivazione della sentenza impugnata si rileva, infatti, che la Corte triestina, pur richiamando la sentenza di primo grado, ha compiuto un'analitica disamina delle censure proposte con i motivi di gravame (oggi riproposti come

motivo di ricorso) soffermandosi sulla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ritenute attendibili in ragione della precisione e coerenza del narrato, scevro da ogni superfetazione e aggiunta, con riguardo alle ragioni della decisione di non partecipare, dopo la provvisoria aggiudicazione del fabbricato alla precedente udienza del maggio 2008, alla gara fissata per l'udienza del 28 novembre 2008, gara riaperta a seguito di rilancio della società Superarchivio s.r.l., ragioni che il teste ha riferito al contenuto del colloquio intercorso con gli odierni ricorrenti.

4. I giudici del merito hanno ricondotto la posizione processuale di Marco Amendola a quella di persona offesa, con conseguente applicazione, ai fini del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni da questi rese, dello statuto che regola la valutazione di tale prova dichiarativa, piuttosto che alla posizione di indagato del medesimo reato, che avrebbe reso necessaria la presenza di qualificati riscontri estrinseci alle dichiarazioni accusatorie. Le conclusioni della sentenza impugnata, per vero con riguardo a tale profilo non contestate con i motivi del ricorso, sono in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la disciplina limitativa della capacità testimoniale di cui all'art. 197, comma 1, lettere a) e b), all'art. 197-bis e all'art. 210 cod. proc. pen. non è applicabile alle persone sottoposte a indagini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di archiviazione (S.U. n. 12067 del 17/12/2009 (2010), De Simone, Rv. 246376). Si è precisato che, ai fini della verifica dello status di testimone o di indagato, in sede di esame prima e della conseguente valutazione delle dichiarazioni rese poi, il giudice deve tenere conto del complesso delle acquisizioni emergenti dal contenuto dichiarativo e dalla vicenda processuale o procedimentale nella quale il soggetto che le ha rese è stato coinvolto, acquisizioni che possono essere ricondotte alla posizione di *indagato* solo qualora il dichiarante non sia estraneo alle ipotesi accusatorie delineate a suo carico sulla scorta di precisi, anche se non gravi, indizi di reità. Sia pure con riguardo all'ambito ed ai presupposti di operatività dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. (quindi alla utilizzabilità *erga omnes* delle dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita con le garanzie difensive), si è anche ribadito che la condizione di indagato non può farsi derivare automaticamente dal solo fatto che il dichiarante possa essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico, occorrendo, invece, che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini, se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a suo carico ( Sez. 4, n. 29918 del 17/06/2015, Affatato, Rv. 264476). Le

conclusioni raggiunte dal Collegio di merito sulla qualificazione del dichiarante come testimone sono, dunque, corrette tanto più che nei motivi di ricorso, non sono indicati, al di là della iscrizione dell'Amendola nel registro delle notizie di reato ed a fronte della intervenuta archiviazione della sua posizione processuale, elementi ulteriori e dissonanti con la decisione dei giudici di merito che hanno ritenuto l'Amendola estraneo all'ipotesi accusatoria inizialmente delineata a suo carico sulla scorta della precisazione da questi resa di avere valutato, ai fini del ritiro dalla gara, anche eventuali costi economici dipendenti dalla perdita della cauzione prestata, e poi recuperata secondo le previsioni che regolano la procedura in esame, piuttosto che alla possibilità di recedere a seguito dell'accettazione di somme offertegli dai ricorrenti ed evidenziando che nella conversazione intrattenuta con lo Iorio e con lo Iommelli il riferimento alle somme era collegato esclusivamente alle conseguenze che temeva potessero derivare dal ritiro dalla procedura dopo l'intervenuta aggiudicazione.

5. La Corte di merito, con motivazione che non rivela evidenti illogicità, è dunque pervenuta a formulare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dall'Amendola e di idoneità della minaccia ricevuta a condizionarne e coartarne la volontà evidenziando che l'Amendola e i soci, dopo l'incontro con lo Iorio e lo Iommelli, si erano determinati ad abbandonare la partecipazione all'incanto poiché avevano stimato non più conveniente la ulteriore partecipazione alla gara, anche in ragione delle velate minacce ricevute con l'allusione al "gual" che nella vita possono capitare.

6. La giurisprudenza di legittimità ha individuato le caratteristiche strutturali della minaccia e le modalità di accertamento che vengono in rilievo quando essa, in particolare, sia elemento costitutivo di reati contro la libertà individuale o contro il patrimonio. Ricorrente è l'affermazione che la minaccia è integrata dal riferimento esplicito, chiaro ed inequivocabile ad un male ingiusto, idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore in chi risulti esserne il destinatario. Indifferenti, ai fini della integrazione della condotta di minaccia, ne sono tuttavia la forma o il modo, potendo la minaccia essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo. Si è altresì precisato che la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali

in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo. Sono, viceversa, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali idonei a limitare la libertà del destinatario o ad influenzare significativamente il processo di formazione della volontà ( Sez. 5, n. 3562 del 09/12/2014 (dep. 2015), Lillia, Rv. 262848). In tale quadro di definizioni non è affatto necessario, peraltro, che il destinatario della minaccia ponga in essere la condotta pretesa dall'agente, essendo sufficiente che la minaccia sia idonea ad incutere timore e diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa e, quindi, che è sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010, Pagano, Rv. 247762).

E' in applicazione di questi principi, pacificamente applicabili al reato di cui all'art. 353 cod. pen. poiché il bene protetto dalla norma incriminatrice non è soltanto la libertà di chi vi partecipa ad influenzarne l'esito secondo la libera concorrenza e il gioco della maggiorazione delle offerte ma in primo luogo la libertà di partecipare alle gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, che la Corte territoriale ha apprezzato l'attitudine e valenza minatoria della frase proferita dallo Iorio all'indirizzo dell'Amendola, e, quindi, la velata allusione ai *guai* che possono capitare nella vita, frase che faceva seguito alla richiesta di non partecipare alla procedura di aggiudicazione dopo il rilancio della Superarchivi s.r.l. essendo lo Iorio e la sua famiglia interessati alla gara per l'aggiudicazione dell'immobile di proprietà della fallita Biotecnord. Ai fini dell'apprezzamento delle circostanze di fatto, seguendo la *regula iuris* innanzi tratteggiata, il giudice del merito ha tenuto in debito conto - in presenza di una minaccia implicita, larvata, indiretta, figurata ed indeterminata - sia il tenore della minaccia che le concrete condizioni e modalità dei fatti e il comportamento successivo dell'Amendola, del tutto congruente con il tenore della minaccia ricevuta.

7. Manifestamente infondato è, inoltre, il motivo di ricorso dello Iommelli circa la mancanza di prova del concorso nel reato essendo attribuibile solo allo Iorio la pronuncia della frase incriminata. A tenore dei principi che regolano il concorso di persone nel reato appare manifesta la infondatezza delle censure difensive avuto riguardo alla comune finalità intimidatoria degli agenti, poiché lo Iommelli era l'amministratore della società Superarchivi s.r.l., interessata al

rilancio sicché, anche a questo riguardo, deve rilevarsi che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio per cui il concorso di persone nel reato non richiede l'esistenza di un previo concerto fra i compartecipi - e la correlativa prova- essendo sufficiente che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dall'altro, consapevolezza che nel caso in esame è conclamata dalla presenza dello Iommelli all'incontro volto a conseguire la rinuncia dell'Amendola alla partecipazione alla gara.

8. Sono indeducibili in sede di legittimità le censure di entrambi i ricorrenti relative alla revoca delle concesse circostanze attenuanti generiche e del beneficio della pena sospesa, in favore dello Iommelli. Le censure difensive, dietro l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge (motivo sub 2.1.2 del ricorso Iorio) o vizi della motivazione (motivo sub 2.2.3 del ricorso Iommelli) si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. Dall'apparato motivazionale della sentenza impugnata emerge, in vero, la compiuta esposizione delle ragioni che hanno guidato le valutazioni della Corte territoriale nella revoca delle concesse circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale avuto riguardo al giudizio negativo sulla personalità dei ricorrenti quale evincibile dai precedenti penali a loro carico. Il discorso giustificativo, immune da vizi logici di sorta, è pienamente allineato al disposto degli artt. 133 e 165 cod. pen. non richiedendosi al giudice di rendere conto in dettaglio della valenza attribuita a ciascuno degli elementi ivi indicati ai fini dell'esercizio dei poteri discrezionali, sia in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche che in materia di concessione del beneficio della pena sospesa, mentre il tentativo dei ricorrenti di valorizzare altri fattori, assertivamente favorevoli, si risolve nella richiesta di un rinnovato apprezzamento di circostanze di fatto: il che non può trovare spazio nel giudizio di Cassazione.

9. La dichiarata inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa della ammende che si stima equo determinare in euro millecinquecento, essendo imputabile a loro colpa la determinazione della causa di inammissibilità.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 5 luglio 2016

Il Consigliere relatore

Il Presidente